

VADEMECUM PER LE FORZE DI POLIZIA

VERSIONE TASCABILE DIGITALE



Edizione aggiornata
con la normativa in vigore
al 30 settembre 2014

INDICE

+ PREMESSA	p. 03	▶
+ INTRODUZIONE	p. 04	▶
+ INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI	p. 05	▶
+ MINORENNI VITTIME		
+ Violenza domestica	p. 07	▶
+ Abuso sessuale	p. 08	▶
+ MINORENNI AUTORI		
+ Bullismo	p. 10	▶
+ Devianza minorile	p. 11	▶
+ MINORENNI TESTIMONI		
+ Testimoni di reato	p. 13	▶
+ Destinatari di provvedimenti	p. 14	▶
+ MINORENNI STRANIERI		
+ Non accompagnati	p. 16	▶
+ Vittime di tratta	p. 17	▶
+ SCHEDE DI APPROFONDIMENTO		
+ Cyber-bullismo	p. 19	▶
+ Pedopornografia	p. 20	▶
+ Dipendenze online	p. 22	▶
+ Minorenni scomparsi	p. 23	▶

PREMESSA

La **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia** individua i principi generali che devono guidare l'attuazione dei diritti dei minorenni: **il superiore interesse** degli stessi, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, la non discriminazione e il **diritto all'ascolto**. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991, garantendo a tutti i minorenni presenti sul territorio dello Stato italiano gli stessi diritti.

Nell'ottica della promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, anche nei contesti difficili che li portano in contatto con le Forze di Polizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno hanno siglato un protocollo d'Intesa, il 28 gennaio 2014, per la realizzazione di iniziative congiunte indirizzate prioritariamente agli operatori delle Forze dell'Ordine, che sono state delineate nelle Linee guida allegate al Protocollo.

Nell'ambito di questa iniziativa è stato prodotto un "**Vademecum**" che, alla luce delle buone pratiche già sperimentate sul territorio nazionale, ha la finalità di promuovere l'adozione di procedure e prassi uniformi, in linea con la Convenzione sui diritti dell'infanzia, in tutte le situazioni che coinvolgono minorenni e nelle quali sono chiamate a intervenire le Forze dell'Ordine.

Questa **versione tascabile** del Vademecum intende offrire a tutti gli operatori delle Forze dell'Ordine uno strumento agile e sintetico, che riassume le principali indicazioni del Vademecum stesso, che può essere utilizzato nell'operatività del quotidiano, così come nelle attività di formazione e aggiornamento che le Forze dell'Ordine riservano a tutti i loro operatori.

Trattandosi di un'attività realizzata in Italia per la prima volta, essa verrà monitorata, valutata, aggiornata e integrata dai soggetti istituzionali coinvolti. Ringraziamo quindi tutti gli operatori, funzionari, esperti, rappresentanti di associazioni e organizzazioni che hanno contribuito a realizzare questo lavoro, primo nel suo genere, che testimonia l'impegno comune di tutti gli attori per la realizzazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

INTRODUZIONE

Il minorenni può essere vittima, autore o testimone di reato, può essere straniero, magari appena arrivato in Italia, o destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla famiglia di origine, oppure può trovarsi in situazioni di rischio o essere coinvolto in episodi che non necessariamente costituiscono reati, quali il bullismo o l'utilizzo improprio della rete.

Le Forze di Polizia sono sempre più spesso chiamate a intervenire su un doppio fronte: azioni di contrasto dei fatti delittuosi che coinvolgono a diverso titolo minorenni e azioni di prevenzione e sensibilizzazione.

L'ascolto di un bambino o di un adolescente è un'attività complessa e necessita di specifiche conoscenze, professionalità, attenzione e confluenza di molteplici competenze. Le norme e le procedure operative definiscono contesti di intervento disposto, integrato e coordinato con le altre strutture del territorio, in particolare l'Autorità giudiziaria, i Servizi socio-assistenziali e il Privato sociale, senza dimenticare famiglie e scuole.

Questa versione tascabile del Vademecum è disponibile sia in cartaceo che online sui siti www.garanteinfanzia.org e www.interno.it; riassume i contenuti del Vademecum diffuso con la circolare del 20 Ottobre 2014 del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e intende essere uno strumento operativo di supporto all'attività quotidiana degli operatori di polizia.

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

Al di là della specificità dei singoli casi, alcuni dei quali sono presentati come esempi nelle pagine che seguono, esistono delle raccomandazioni trasversali che è opportuno tenere sempre in considerazione quando si interagisce con i minorenni:

+ il minorenni è un soggetto di diritto e non solo un beneficiario di tutela

+ il contesto di vita del minorenni, la famiglia, le dinamiche relazionali e affettive devono essere sempre tenute in considerazione quando si interviene

+ le procedure adottate devono sempre perseguire il superiore interesse e rispettare i diritti dei minorenni, contemplando in modo sinergico prevenzione, contrasto e recupero

+ ciascun operatore dovrà utilizzare un approccio che tuteli le vittime, creando i presupposti affinché le indagini, i procedimenti e le attività non aggravino il trauma subito o lo facciano rivivere

+ ascoltare sempre il minorenni, tenendo in considerazione il suo vissuto, le percezioni, il senso di colpa o vergogna che può provare; pertanto è necessario evitare comportamenti che possono attivare il processo di vittimizzazione secondaria

+ su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, le Forze di polizia possono avvalersi della collaborazione di operatori esperti (personale di polizia specificamente formato, servizi minorili del territorio, mediatori), per gestire al meglio la relazione con il minorenni coinvolto, creare fiducia e limitare al massimo l'impatto negativo di breve e lungo termine degli interventi

MINORENNI VITTIME





Richiamo al
vademecum:
pp 7-8

VIOLENZA DOMESTICA

RICORDA

Nello svolgimento delle attività previste dalla legge, in costanza di reato commesso a danno di un minorenni, l'operatore di polizia dovrà calibrare il proprio comportamento tra il suo prioritario compito istituzionale e le esigenze specifiche del contesto.

La vittima di violenza domestica è spesso chiusa in se stessa, ha una bassa autostima, tende a colpevolizzarsi e a rispondere con comportamenti autodistruttivi o violenti, a breve o lungo termine. Questo può accadere soprattutto a un minorenni che subisce violenze e maltrattamenti dalle persone a lui o lei più vicine - come i familiari - e dalle quali dipende dal punto di vista emotivo, psicologico o pratico.

Il minorenni può essere vittima diretta (destinatario di maltrattamenti, lesioni, violenza fisica e psicologica) o indiretta (per esempio se frutto della strumentalizzazione di un genitore contro l'altro). Il minorenni può anche essere solo testimone di un atto violento di un genitore/parente contro un altro membro della famiglia (la cosiddetta *violenza assistita*).

CASI

Intervento diretto, in emergenza

Una vicina chiama il numero di emergenza perché sente di nuovo urla e rumori dall'appartamento accanto e Paolo il figlio di 8 anni dei vicini piange e implora il padre di smettere.

Intervento all'interno di una procedura giudiziaria

Una maestra segnala ai servizi sociali sospetti maltrattamenti familiari a danno di Cinzia, una sua alunna: ha notato segni di sofferenza fisica (lividi, graffi) e psicologica (cambio di comportamento, isolamento, aggressività verso i compagni ecc); i servizi sociali raccolgono informazioni e segnalano il caso all'Autorità giudiziaria, che dispone le indagini.

DEFINIZIONI

Violenza domestica

Tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la residenza con la vittima.

Maltrattamento di minorenni

(OMS) Il maltrattamento comprende tutte le forme di abuso fisico e/o psico-emozionale, di abuso sessuale, di trascuratezza o di trattamento negligente, di sfruttamento commerciale o patologia delle cure con conseguente danno reale, potenziale o evolutivo alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minorenni.

SUGGERIMENTI

- + tranquillizzare il minorenni con argomenti e comportamenti che possano metterlo a proprio agio (parlare di temi di suo interesse, anche estranei al fatto)
- + stabilire una relazione di fiducia. Invitare il minorenni a raccontare liberamente quello che è accaduto, ascoltarlo attentamente, costruendo un rapporto diretto e dando il giusto rilievo al suo vissuto (evitare di minimizzare); porre domande specifiche solo in un secondo momento
- + non porsi il problema dell'attendibilità del minorenni (è competenza dell'Autorità giudiziaria)
- + tenere in considerazione il contesto familiare e raccogliere le informazioni essenziali su dinamiche familiari, ambiente fisico, timori del minorenni, ecc. in modo preciso e immediato
- + ammettere l'assistenza di un adulto di riferimento, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria (AG), per assicurare l'assistenza affettiva e psicologica
- + tenere in considerazione il diritto alla confidenzialità e alla riservatezza del minorenni in tutte le fasi (segnalazione, raccolta testimonianza, registrazione dei dati, esecuzione di misure cautelative, rapporti con terzi, ecc)
- + su disposizione dell'AG avvalersi di un esperto (psicologo o psichiatra infantile), evitando al minorenni di dover ripetere il racconto e rivivere il trauma, se non strettamente necessario
- + allontanare d'urgenza dalla casa familiare il soggetto colto in fragranza di alcuni delitti in danno del minorenni, se ritenuta fondata la possibilità di una sua recidiva criminosa previa autorizzazione del pubblico ministero e, ove necessario, acquisire la querela della vittima



Richiamo al
vademecum:
pp 61-65, 96-106

ABUSO SESSUALE

RICORDA

La maggior parte degli abusi sessuali nei confronti delle persone di minore età, che spesso sono reiterati nel tempo, avviene nel contesto familiare, amicale o di conoscenze.

Nel rapporto con le vittime di minore età, minimizzazioni e giudizi sommari possono essere causa di *vittimizzazione secondaria* e incrementare il senso di solitudine e il rischio di gesti autolesionisti e non conservativi.

In tutti i casi in cui vi sia circolazione di materiale foto e video di nudo e sesso tra minorenni, anche qualora sia frutto di prepotenze tra coetanei, l'ufficio di polizia deve avvalersi di un esperto di psicologia e psichiatria infantile nominato dall'Autorità Giudiziaria.

CASI

Violenza intrafamiliare

A seguito di una denuncia da parte di terzi, si indaga su possibili abusi sessuali ripetuti da parte di un vicino di casa al quale i genitori affidano frequentemente Eva, una bambina di 11 anni. Da quanto appreso, i genitori sono poco presenti e, apparentemente, la bambina sembra fidarsi dell'uomo col quale spesso passeggia e gioca al parco, lontana dagli altri bambini.

Violenza online

Un uomo attraverso il suo profilo su un social network contatta Simona una minorenni e costruisce una relazione con la vittima, facendole inizialmente solo complimenti e confidenze, poi chiedendole particolari della sua vita privata. Alla fine invia e chiede foto e video intimi, in atteggiamenti provocatori e ritraenti le zone intime del corpo.

DEFINIZIONI

Abuso e violenza sessuale

(OMS) Il coinvolgimento di un minorenni in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, la prostituzione infantile e la pedopornografia.

Audizione protetta

Serie di cautele da adottare nel raccogliere la testimonianza del minorenni vittima di abuso o sfruttamento sessuale, tese a evitare che la vista del (presunto) colpevole possa turbarlo. Tra queste: assistenza psicologica, scelta del luogo/momento più adatti, uso di strumenti quali vetro a specchio e impianto citofonico o apparecchi per audio-video registrare, mirati a ridurre il peso dell'interpretazione soggettiva e a tenere in considerazione gli elementi della comunicazione non verbale (gestualità, prossemica, tono della voce, pause e silenzi ecc.).

SUGGERIMENTI

- + ascoltare tempestivamente il denunciante, adulto o minorenni, in locali adatti a garantire la riservatezza
- + raccogliere più informazioni possibili dal denunciante maggiorenne, attivare l'ufficio investigativo specialistico e relazionare all'Autorità Giudiziaria (AG)
- + se il denunciante è la vittima minorenni, informare subito e prendere direttive dall'AG
- + mettere a proprio agio il minorenni, evitando di esprimere giudizi e tenere in considerazione la vulnerabilità psicologica ed il diritto alla riservatezza del minorenni in tutte le fasi (segnalazione, raccolta testimonianza, registrazione dati, esecuzione misure cautelative, ecc.)
- + in ogni fase del procedimento penale è opportuno che il minorenni sia ascoltato sempre dalla stessa persona e che il numero dei colloqui sia limitato allo stretto necessario e che sia assicurato il supporto dell'esperto, disposto dall'AG
- + tenere in considerazione il contesto familiare. Tener presente che la fase di scoperta dell'abuso rappresenta un momento di crisi per la famiglia, che va supportata attraverso una presa in carico di tipo psico-sociale, disposta dall'AG
- + in caso di abuso intra-familiare, se ci sono fondati motivi per ritenere che il minorenni sia in grave pericolo, eseguire i provvedimenti dell'AG volti a separare l'indiziato dal minorenni
- + descrivere comportamenti e riferire dichiarazioni, senza fare ipotesi o interpretazioni
- + non esporre la vittima alle immagini dell'abuso (es. nel caso di abuso sessuale online), evitando di attivare vissuti post-traumatici e/o di innescare la vittimizzazione secondaria, connessa all'amplificazione dei sensi di vergogna e colpa

MINORENNI AUTORI





BULLISMO

Richiamo al
vademecum:
pp 9-14, 71

RICORDA

Nei casi di bullismo, che non sempre sfociano in comportamenti penalmente rilevanti, c'è la necessità di una doppia attenzione/tutela, in quanto, frequentemente, tutte le parti coinvolte (vittima, autore, testimoni) sono minorenni e a tutti e tre, come gruppo, devono essere indirizzate azioni di prevenzione o volte alla responsabilizzazione.

Al centro del fenomeno c'è la questione dell'*identità*: il singolo adolescente trova la propria identità all'interno del gruppo e non considera negativamente il proprio comportamento, anche quando è delittuoso. Accanto ai fattori tradizionali di devianza, si aggiunge una forma di disagio relazionale (familiare e scolastico) che attraversa tutte le fasce sociali.

CASI

Bullismo in classe

La Preside di una scuola media chiama il commissariato di zona: Mirko, un ragazzo schivo di origini rumene che frequenta la seconda media, si è chiuso a chiave in bagno da tre ore e non intende uscire. La situazione di Mirko, vittima di episodi di bullismo in classe, era già all'attenzione della Preside.

Cyberbullismo

Luca, 15 anni, apre un profilo su un social network facendo finta di essere una ragazza. Con la sua identità femminile aggancia Mario, suo coetaneo e compagno di scuola, inizia una relazione con lui, facendosi raccontare segreti e particolari della sua vita sessuale. Dopo un po' pubblica il tutto sul web, aggiungendo insulti e prese in giro.

DEFINIZIONI

Bullismo

Oppressione psicologica o fisica, reiterata nel tempo e perpetuata da una persona più potente (o da un gruppo di persone) nei confronti di un'altra, percepita più debole. Comportamenti vessatori e di prevaricazione, illegittimi, offensivi e violenti, comprese le prepotenze fisiche, psicologiche e gli atti di vandalismo, che possono sfociare in comportamenti penalmente rilevanti.

Cyberbullismo

Prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di sms/email o la diffusione di immagini/filmati compromettenti in internet o sui social network. Non comporta violenza o coercizione fisica, ma è caratterizzato da intenzionalità di ledere, reiterazione dei comportamenti dannosi e asimmetria della relazione tra vittima e cyberbullo. Il cyberbullismo presenta caratteristiche proprie del mezzo, come presunto anonimato, difficile reperibilità dell'autore, indebolimento delle remore etiche, assenza di limiti spazio temporali.

SUGGERIMENTI

- + agire sulla prevenzione, organizzando incontri nelle scuole, con operatori di tutte le Forze di polizia, classi di studenti, insegnanti e genitori per illustrare le possibili situazioni di rischio per i minorenni, fornendo suggerimenti per evitarle
- + parlare con il minorenne autore per cercare di responsabilizzarlo e recuperarlo al rispetto dell'altro
- + aiutarlo a capire le conseguenze delle sue azioni, la responsabilità giuridica – penale e civile – e il danno “ingiusto” che il suo comportamento può aver causato/causare a persone e cose, anche se non intenzionalmente
- + coinvolgere sempre i genitori e, in caso di comportamenti penalmente rilevanti, anche l'Autorità Giudiziaria e i servizi sociali
- + in caso di cyberbullismo, acquisire il racconto dei fatti e, possibilmente, tutte le informazioni relative ai file che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati



Richiamo al
vademecum:
pp 9-14.

DEVIANZA MINORILE

RICORDA

Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, o sul suo essere infraquattordicenne, il giudice ne dispone l'accertamento. Se permangono ancora dubbi sulla minore età, questa è in ogni caso presunta.

Il sistema sanzionatorio, per i minorenni, non ha solo carattere afflittivo ma è soprattutto attento alle esigenze rieducative, prevedendo un insieme di risposte orientate al *recupero* del giovane.

Tra queste la sospensione del processo e messa alla prova. Attraverso la mobilitazione delle risorse personali del minorenni e di idonee risorse familiari e ambientali, i servizi sociali minorili della giustizia elaborano il progetto di *messa alla prova*, che deve essere accettato, condiviso e realizzato dal minorenni.

CASI

Prima dei 14 anni

Nel corso di una violenta rissa in strada tra adolescenti di bande rivali, un ragazzo di 13 anni ferisce un suo coetaneo. La maggior parte dei ragazzi era già stata segnalata alle Autorità per reati minori.

Dopo i 14 anni

Il gestore di un supermercato chiama il numero di emergenza dopo aver fermato una ragazza di 17 anni che ha rubato carne in scatola, patatine e calze da donna. La ragazza dichiara ai rappresentanti delle Forze dell'Ordine di vivere in una casa fatiscente con la mamma e due fratelli più piccoli.

DEFINIZIONI

Devianza minorile

Forme di aggressività giovanile connesse a fattori di rischio, individuali e sociali, tra loro interagenti, quali disturbi del carattere, disturbi dello sviluppo, disturbi della personalità (fattori endogeni), ruolo genitoriale, relazioni affettive, dinamiche interpersonali, qualità del rapporto educativo (fattori familiari), ceto sociale, influenza della subcultura di inserimento, contesto di vita, condizioni di indigenza e/o marginalità (fattori socio-culturali).

Imputabilità

Per essere dichiarato responsabile di un reato è necessario che il minorenni sia imputabile, ovvero in grado di comprendere la natura e le conseguenze dei suoi atti illegali e che abbia deliberatamente deciso di compierli. Prima dei 14 anni il minorenni NON è MAI imputabile; tra i 14 e i 18 (non compiuti) può essere imputabile ma la capacità di intendere e volere rispetto al reato deve essere SEMPRE accertata.

SUGGERIMENTI

- + solo nei casi più gravi il minorenni autore di reato può essere arrestato, se colto in flagranza, o fermato, in quanto indiziato di delitto
- + in ogni caso, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria devono tener conto della gravità del fatto, dell'età e della personalità del minorenni
- + trattenere il minorenni negli uffici di polizia solo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna ai genitori o all'accompagnamento in uno dei servizi minorili della giustizia, e comunque mai oltre le 12 ore
- + improntare il proprio comportamento tenendo in considerazione la finalità educativa del processo penale minorile e della pena
- + garantire sempre l'assistenza affettiva e psicologica, attraverso la presenza dei genitori o di altro adulto idoneo, indicato dal minorenni e ammesso dall'Autorità Giudiziaria
- + se infraquattordicenne, coinvolgere o ascoltare i genitori o gli altri adulti di riferimento sui quali ricade la responsabilità degli atti
- + parlare con il minorenni autore, renderlo partecipe di cosa sta succedendo e di cosa succederà accertandosi che possa capire quanto gli si sta comunicando; nel caso abbia difficoltà di comprensione, per la lingua o deficit mentali o sensoriali, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, ricorrere a figure di supporto

MINORENNI TESTIMONI





Richiamo al
vademecum:
pp 8, 18

TESTIMONI DI REATO

RICORDA

La legge non impone limiti di età alla capacità di rendere testimonianza. Particolari tutele e salvaguardie vengono garantite ai soggetti minorenni, ancora di più se il reato cui hanno assistito è particolarmente violento e coinvolge persone cui sono affettivamente legate.

Le cautele adottate, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, per i minorenni vittime di determinati reati sono, solitamente, seguite dagli Uffici investigativi anche in caso sia necessario raccogliere la testimonianza dei minorenni in qualità di persone informate sui fatti.

Per i minorenni testimoni di giustizia sottoposti a speciali programmi di protezione è previsto un sistema specialistico di protezione e di correlata assistenza, anche psicologica.

CASI

Minorenne testimone di reato

Salvatore in estate aiuta lo zio, proprietario di uno stabilimento balneare, a tenere la cassa. È presente alla richiesta di estorsione che, con regolarità, due giovani fanno allo zio il quale, rassegnato e intimorito, puntualmente, paga. Decide di denunciare questa situazione alle Forze di polizia.

Minorenne testimone di reato intrafamiliare

Carlotta, 13 anni, sta facendo i compiti nella sua stanza quando sente scoppiare l'ennesima lite tra i suoi genitori. Ma questa volta è diverso. La mamma urla disperatamente e chiede aiuto. Va in cucina e la trova accasciata per terra, sanguinante. Il papà la guarda impietrito. Carlotta spaventata chiama un'ambulanza. Arrivano subito dopo le Forze di polizia.

Vedi definizione **Violenza Assistita**

DEFINIZIONI

Minorenni Testimoni di giustizia

Minorenni testimoni di reato o familiari di testimoni di reato che assumono lo *status* di testimoni di giustizia, venendo sottoposti a speciali programmi di protezione e di assistenza che spesso comportano radicali mutamenti di vita e, talora, della stessa identità anagrafica.

Violenza Assistita

In riferimento al caso di Carlotta, all'autore del reato, come introdotto dal D.L. 93/2013, convertito in Legge 119/2013, sarà contestata l'aggravante della violenza assistita. Per violenza assistita intrafamiliare si intende qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figura di riferimento o su altre figure significative, adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando è a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti. Si parla di violenza assistita anche nei casi in cui il minorenne assista ad altri reati (rapine, ecc).

SUGGERIMENTI

- + tenere conto della vulnerabilità dei minorenni, anche se solo testimoni di reato (soprattutto per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, tratta di persone)
- + fare in modo di raccogliere il maggior numero di elementi possibili che possano costituire utilità per l'Autorità Giudiziaria nel momento in cui dovrà procedere all'audizione protetta del minorenne
- + in caso di escussione di minorenne informato sui fatti, adottare le stesse cautele previste a livello internazionale a tutela dell'ascolto giudiziario del minorenne:
 - l'utilizzo di locali adeguati, tali da garantire la serenità del minorenne
 - l'adozione di videoregistrazione o quanto meno dell'audioregistrazione delle dichiarazioni da lui rese
 - il rendere edotto il minorenne sulle finalità dell'intervista e il consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni
 - evitare domande o comportamenti suggestivi, tali da compromettere la genuinità del racconto



Richiamo al
vademecum:
pp 18, 57-59

DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI

RICORDA

La competenza dell'esecuzione dei provvedimenti civili dell'Autorità Giudiziaria è del servizio sociale. Le Forze di polizia intervengono e prestano ausilio solo se richiesto dal Tribunale competente.

In caso di pericolo dovuto ad abbandono materiale e/o morale, l'allontanamento dalla residenza familiare può essere eccezionalmente operato d'urgenza, su iniziativa della pubblica autorità rappresentata dai servizi sociali (organi di protezione dell'infanzia) ed eventualmente dagli organi di Polizia. Questi ultimi devono coordinarsi con i servizi sociali. Il collocamento d'emergenza in un luogo sicuro deve poi essere convalidato da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

CASI

Conflittualità familiare

Angela ha 7 anni. Vive con la mamma, fino ai 5 anni in casa c'era anche il papà. La separazione dei genitori è stata altamente rancorosa e conflittuale. Da sei mesi un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ha disposto che la bambina sia collocata presso il padre. I servizi sociali hanno fatto numerosi tentativi di dare esecuzione al provvedimento, senza esito. Domani mattina, su disposizione dell'AG, bisognerà intervenire con l'ausilio della forza pubblica.

Stato di abbandono

Quando, su segnalazione della scuola elementare dove è assente dall'inizio dell'anno scolastico, le Forze di polizia entrano in quel casolare, Pietro è solo in casa, legato con una corda al letto perché non si allontani, denutrito, abiti sporchi; intorno a lui grande disordine, cumuli di spazzatura abbandonati e animali che se ne nutrono. In via d'urgenza viene collocato in una casa famiglia con l'ausilio dei servizi sociali, chiedendo al Tribunale per i Minorenni la convalida.

DEFINIZIONI

Allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine

Provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile che, nell'ambito della sua competenza civile di tutela e protezione, dispone che un minorenni sia allontanato dalla famiglia di origine per essere collocato presso una struttura di accoglienza o presso l'altro genitore a motivo di situazioni di rischio, stato di abbandono, alta conflittualità di coppia.

L'esecuzione dei provvedimenti civili è affidata ai servizi sociali territoriali, solo in caso di estrema necessità, può essere disposto l'utilizzo della Forza pubblica, in ausilio agli operatori sociali competenti.

SUGGERIMENTI

- + gli interventi di allontanamento disposti dall'Autorità Giudiziaria sono effettuati dai servizi sociali, con il supporto, qualora necessario, delle Forze di polizia
- + intervenire in borghese e con modalità che rendano l'evento il meno drammatico possibile per il minorenni e i suoi familiari
- + collaborare con i servizi sociali per vincere l'eventuale resistenza dei genitori o di chi ha la tutela del minorenni
- + sempre, ma soprattutto in caso di contrapposta volontà dei genitori, informare tempestivamente il Pubblico ministero minorile (anche telefonicamente) dell'avvenuta esecuzione
- + informare subito i genitori che il minorenni è sotto la protezione della pubblica autorità
- + spiegare al minorenni cosa gli sta accadendo e rassicurarlo

MINORENNI STRANIERI





Richiamo al
vademecum:
pp 32-42

NON ACCOMPAGNATI

RICORDA

Ogni minorenni straniero non accompagnato è titolare di tutti i diritti previsti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia. Prima di tutto a essere accolto nel nostro Paese e protetto. In tutte le procedure il *superiore interesse* del minorenni deve essere sempre tutelato e tenuto in debita considerazione.

Il Ministero dell'Interno, attraverso convenzioni specifiche, si avvale del supporto di associazioni e organizzazioni per assicurare il necessario sostegno fin dal primo arrivo del minorenni.

CASI

Identificazione del minorenni

Alla stazione ferroviaria vengono fermati alcuni immigrati senza documenti, alcuni di loro dichiarano di essere minorenni. Dall'aspetto è evidente che sono in stato di deprivazione e che provengono da un Paese dell'Africa sub-sahariana. Tra loro ci sono anche tre giovani donne di cui una in gravidanza.

Accertamento dell'età

In un CARA sono appena arrivati due giovani afgani, senza documenti, che continuano a sostenere di essere minorenni. Precedentemente avevano sostenuto di essere maggiorenni, pensando che così sarebbe stato più semplice allontanarsi dal centro Italia.

DEFINIZIONI

Minorenni stranieri non accompagnati

Minorenni cittadini di Paesi Terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e si trovano nel territorio dello Stato, senza genitori/adulti legalmente responsabili. Oltre ai minorenni soli, rientrano nella definizione anche quelli che vivono con adulti diversi dai genitori e che non sono loro tutori/affidatari in base a un provvedimento formale.

Diritto d'asilo

I minorenni stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale, hanno diritto di presentare domanda di Protezione internazionale. La Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato esamina la domanda e ascolta il minorenni e il tutore; se l'esito è positivo, il minorenni riceve un permesso per asilo, se negativo, la Commissione può segnalare al Questore di valutare l'opportunità di rilasciare un permesso per motivi umanitari.

SUGGERIMENTI

- + informare e ascoltare il minorenni, con l'eventuale supporto di personale dotato di specifiche competenze di mediazione linguistico/culturale; questa attività è volta sia all'acquisizione di informazioni per la corretta identificazione del minorenni che per fornire all'interessato le prime informazioni sui suoi diritti, tenendo in considerazione che il minorenni può essere vittima di tratta e/o sfruttamento
- + se si rintraccia un minorenni straniero in stato di abbandono, fare la segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, al Comune, e alla DG dell'Immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché alla Prefettura, per i necessari interventi di competenza ed al fine della collocazione del minorenni in una struttura idonea
- + richiedere un esame per l'accertamento dell'età in assenza di documenti e solo se vi è un fondato dubbio circa la dichiarazione di minore età dello straniero
- + in caso di dubbio, deve sempre essere garantita la presunzione della minore età, anche al fine di evitare che il minorenni identificato come maggiorenne sia trattenuto in Centri di Identificazione ed Espulsione o comunque in Centri di accoglienza per adulti



Richiamo al
vademecum:
pp 18, 32-34, 87

VITTIME DI TRATTA

RICORDA

Ogni minorenne di origine straniera, in determinati contesti, è una potenziale vittima di tratta o di sfruttamento. Le/i minorenni vittime di tratta/sfruttamento sono persone particolarmente vulnerabili, impaurite, quasi sempre in una situazione di estremo disagio sia fisico che mentale (dovuto in particolare alla vita di strada e alla pressione delle persone che gestiscono la loro vita), per le quali è molto difficile *affidarsi e accedere ai percorsi di tutela e protezione* previsti dalla normativa.

In ogni caso, deve essere loro assicurata la pronta accoglienza e protezione in comunità autorizzate. Hanno diritto al permesso di soggiorno o al rimpatrio assistito, se nel loro superiore interesse.

La formazione specialistica consente di conoscere quali sono gli indicatori, condivisi a livello europeo ed internazionale, utili ad individuare le vittime di tratta

CASI

Sfruttamento sessuale

Maryam, nigeriana, 17 anni. Da due anni si prostituisce per restituire i soldi del viaggio. La sua "protettrice" le ha detto che se le Forze di polizia la catturano viene rimandata in Nigeria. I trafficanti minacciano ritorsioni contro la sua famiglia in Nigeria se Maryam procurerà danno all'organizzazione. La pattuglia in borghese stasera deve avvicinarla e accompagnarla in una casa di accoglienza.

Sfruttamento lavorativo

In una retata viene preso Fabrice, un ragazzo di 16 anni della Repubblica Centrafricana, che vive da 2 anni in giro per l'Italia, lavorando nei campi per i diversi raccolti, con una paga massima, al nero, di 5 euro al giorno.

DEFINIZIONI

Vittime di tratta e sfruttamento

Persone che mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità, di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alle persone che su di essi hanno autorità, sono reclutate, ridotte in stato di soggezione e costrette a entrare nel o uscire dal territorio italiano (tratta internazionale) oppure a spostarsi o a permanere al suo interno (tratta interna) per essere sottoposti a uno sfruttamento di qualsiasi genere (sessuale, lavorativo, in attività illegale o di mendicizia). Qualora le vittime siano minorenni non occorre dimostrare che la condotta di tratta sia avvenuta con le modalità indicate (inganno, violenza, ecc).

SUGGERIMENTI

- + accogliere e proteggere le/i minorenni vittime di tratta e di sfruttamento, tenendo conto della specificità della loro situazione dal punto di vista sia giuridico che psicologico, in ogni fase delle procedure
- + avvalersi, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, dell'ausilio di un mediatore linguistico-culturale
- + cercare di creare un rapporto di fiducia anche per ottenere maggiori informazioni sulle vere generalità, la provenienza, il ruolo della famiglia di origine, nonché sull'organizzazione che ha facilitato il viaggio e gestisce la loro vita
- + attivare una rete collaborativa tra le Forze di polizia, il privato sociale, i servizi socio-assistenziali del territorio, ecc, che possa rispondere in sinergia e con efficacia ai bisogni delle vittime
- + informare adeguatamente le/i minorenni vittime di tratta e di sfruttamento sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO





CYBER- BULLISMO



Richiamo al
vademecum:
pp 12, 19-21, 66-72

Safer Internet Center Italia
www.generazioniconnesse.it

Il fenomeno si caratterizza per un aumentato grado di complessità rispetto al bullismo tradizionale dovuto al rapporto tra minorenni e tecnologia.

Inoltre, spesso il confine tra vittima, autore e testimone è labile ed il ruolo può velocemente modificarsi all'interno della dinamica del gruppo.

Prevenzione e collaborazione istituzionale sono le parole-chiave per contrastare il cyberbullismo che, spesso, riguarda minorenni che si conoscono/frequentano nella realtà, ma che agiscono/subiscono le dinamiche tipiche del bullismo, attraverso la tecnologia: sms, email, post, contatti web e social network.

Le persecuzioni, gli insulti, i dispetti nascono nella vita reale, all'interno di dinamiche di socializzazione tipiche della fase evolutiva, ma si concretizzano online e producono effetti importanti per gli autori (da un punto di vista giuridico) e dolorosi per le vittime (da un punto di vista psicologico).

Sono ancora poche le denunce sporte direttamente dai minorenni, anche a causa della difficoltà a riconoscere la gravità dei comportamenti oppure della tendenza a farsi giustizia da soli. Il senso di vergogna e la paura di essere privati degli strumenti (smart-phone, tablet o pc) spingono al silenzio vittime, autori e testimoni.

LE PROCEDURE

I principali reati commessi dai cyberbulli sono rappresentati da interferenze illecite nella vita privata, ingiurie, diffamazioni, sostituzione di persona, sottrazione o soppressione di corrispondenza.

+ negli interventi è utile **acquisire** il racconto dei fatti e di tutte le informazioni relative ai files che sono stati pubblicati o diffusi, con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.

+ nei casi di produzione e diffusione su web di immagini intime e video di atti sessuali consenzienti tra coetanei minorenni (ripicche e vendette che possono sfociare in reati di pedopornografia), anche per i minorenni autori sono previste la procedibilità di ufficio e l'attivazione della Procura minorile.

La procedura comporta importanti conseguenze a livello individuale e familiare, che non sempre corrispondono alla consapevolezza della portata criminosa del proprio agire.

Oltre alle azioni di contrasto diretto, portate avanti in particolare dalla Polizia Postale, risultano particolarmente utili tutte quelle prassi mirate a:

+ **ascoltare** il minorenne e promuovere il dialogo familiare e intergenerazionale

+ **promuovere** l'interazione e socializzazione del singolo minorenne rispetto al gruppo/gruppi di appartenenza

+ **prevenire** il fenomeno attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione (anche rispetto all'uso corretto degli strumenti web)

GLI STRUMENTI

Le Forze di Polizia realizzano attività di prevenzione e promozione dell'utilizzo corretto della rete: la Polizia Postale, che è presente con propri Uffici specializzati in tutte le Regioni, ad esempio, vigila sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni e sull'uso distorto delle tecnologie, per impedire che divengano veicolo di illegalità; ha servizi e sezioni specializzate che assicurano una presenza su tutto il territorio nazionale.

Safer Internet Center Italia: iniziativa di coordinamento interistituzionale che coinvolge anche il privato sociale, finalizzata a coordinare, integrare e potenziare le azioni di sistema per la tutela e prevenzione del cyberbullismo e a promuovere l'utilizzo corretto della rete. Il progetto, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha allineato l'Italia agli standard internazionali in materia.



PEDO- PORNOGRAFIA



Richiamo al
vademecum:
pp 25-29, 78-106

La legge 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha precisato che “per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali”. A partire dalla fine degli anni '90 l'impianto normativo si è adeguato alle dinamiche della Rete internet, con l'introduzione di nuovi reati connessi alla detenzione, produzione, commercializzazione e divulgazione di materiale pedopornografico, e alla organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla perpetrazione di abusi sessuali in danno di minori. Successivamente il legislatore ha definito ampiamente la prostituzione minorile ricomprendendo anche le attività sessuali con minori degli anni 18 attraverso la Rete, ed ha introdotto i reati di adescamento e di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. In particolare la Convenzione di Lanzarote ha introdotto la definizione di pedopornografia e nuove fattispecie perseguibili, rispetto alle condotte di pornografia minorile, reclutamento e adescamento di minorenni.

- **Obiettivo:** colpire sia chi alimenta il mercato della pedofilia, attraverso la produzione e la diffusione di pornografia minorile, sia chi ricerca questo tipo di materiale per soddisfare un proprio interesse sessuale.
- **Obiettivo:** anticipare la punibilità ad azioni che presentino pericoli effettivi per le potenziali vittime, connessi alla massiccia diffusione delle comunicazioni nella Rete ed all'essenziale esposizione ai rischi derivanti dall'abbassamento delle fasce di età degli internauti.

LE PROCEDURE

Gli interventi devono essere orientati alla tutela del superiore interesse del minore ed al rispetto dei suoi diritti d'ascolto, protezione e presa in cura.

1. Segnalazione e rilevazione

Le investigazioni sui fenomeni delittuosi sopra descritti possono ricondurre all'identificazione di minorenni vittime di adescamento o abuso. In tal senso anche quando le indagini muovono da segnalazioni o denunce queste devono contribuire al corretto accertamento dei fatti.

Infatti, l'accuratezza degli elementi raccolti determina in modo significativo la possibile attivazione di un tempestivo intervento di protezione, valutazione, eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria, presa in carico e trattamento.

SI

- + **CHI:** nome utente/nick name/nome del profilo/mail del presunto abusante e della vittima
- + **COSA:** se sono state prodotte, inviate/ricevute immagini di nudo (totale o parziale) o in atteggiamenti sessuali del minorenne
- + **QUANDO:** mese, giorno e ora dei fatti/contatti
- + **DOVE:** ambiente virtuale dei contatti (nome social network, chat, forum, blog ecc)
- + **COME:** ove possibile, descrizione degli atti per identificare l'ipotesi di reato

NO

- + **Cercare** sul cellulare/computer della vittima immagini, conversazioni chat e/o e-mail
- + **Cancellare** eventuali chat, mail, immagini o video
- + **Sostituirsi** alla vittima per cercare un contatto online con chi minaccia, diffama o adesca
- + **Interrogare** compagni e amici della vittima

2. Attivazione della rete

- + **Coinvolgere** prioritariamente il Compartimento di zona della Polizia Postale e delle Comunicazioni (a cui è affidata una specificità in materia di abusi online e di attività investigativa sotto copertura)
- + **Coinvolgere** l'Ufficio Minori della Questura, presso un Commissariato della Polizia di Stato o una Stazione dei Carabinieri
- + Se si è a conoscenza che il possibile autore dell'abuso è minorenni, **segnalare** alla Procura minorile

3. Elementi di attenzione

- + **Tenere in considerazione** la difficoltà del minorenni di affrontare/sostenere la vergogna e il senso di colpa, specie nei casi di grooming/atti consenzienti

Nel primo colloquio, indagare sull'esistenza eventuale di immagini

- + Se il giudice autorizza i genitori a prenderne visione, **usare la massima cautela** nel mostrare le immagini, assicurandosi che sia presente un supporto psicologico e anticipando i fatti con una descrizione sommaria dell'accaduto
- + **Usare la massima cautela** nel mostrare alle vittime le immagini e, nel caso fosse necessario, applicare delle maschere che nascondano le parti intime o le scene più esplicite, soprattutto se la vittima non sa che l'abuso è stato filmato/fotografato

🔧 GLI STRUMENTI

Dal 1998 sono punibili in patria i cittadini italiani che commettono crimini sessuali contro i minori all'estero e sono punite le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Dal 2006 operano due organismi: il C.N.C.P.O. - Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia On-Line - presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni - e l'Osservatorio per il Contrasto alla Pedofilia e alla Pornografia Minorile presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.

La Convenzione di Lanzarote ha introdotto o inasprito la punibilità (reclusione e multe) per chi:

- + **utilizza, recluta e induce** minorenni a partecipare a spettacoli pornografici e/o vi assiste
- + **produce, commercia, offre** a titolo gratuito o comunque distribuisce, divulga o pubblicità con qualsiasi mezzo materiale pedopornografico
- + **distribuisce o divulga** notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minorenni
- + **agisce** con il fine di carpire la fiducia del minorenni attraverso lusinghe, minacce o artifici posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione
- + **istiga** pubblicamente a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti o ne fa apologia, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione

Il progetto di "Formazione assistita" (2010), mirato a valorizzare il lavoro degli operatori di polizia e a fornire loro nuovi strumenti strategici e operativi, soprattutto dal punto di vista della gestione del vissuto quotidiano e degli effetti dell'esposizione prolungata al materiale pedopornografico (rischio burn-out). Dal progetto è nata una riflessione internazionale tra le agenzie specialistiche delle Forze dell'Ordine e partner tecnologici e una rete di psicologi e investigatori che lavorano per individuare le migliori prassi per la salute psicologica del personale coinvolto in queste attività.



DIPENDENZE ON LINE



Richiamo al
vademecum:
pp 22-24, 72-78

Un utilizzo eccessivo della Rete può indurre dipendenza psicologica e danni psichici catalogabili come un disturbo ossessivo-compulsivo, denominato disturbo da dipendenza da internet, simile a quelli osservati nelle persone dipendenti da sostanze psicoattive.

Esiste un'evidenza nel cambiamento della gestione del quotidiano: incapacità di amministrare il tempo, difficoltà di concentrazione e cattivo rendimento lavorativo e/o scolastico, perdita del sonno e cattiva alimentazione. E quando l'uso diventa smisurato e compulsivo, spesso compromette anche l'area relazionale, assorbita completamente dall'esperienza virtuale.

I minorenni non sono immuni da tali rischi. I dati sulla casistica italiana dimostrano che sono proprio i soggetti più fragili da un punto di vista psicologico (e gli adolescenti in cerca della propria identità sono tra questi) a rischiare di sviluppare dipendenze da internet.

Il gioco di azzardo può creare dipendenza patologica, favorita dall'avvento di internet che ne ha reso più facile e universale l'accesso. Il gioco d'azzardo in tutte le sue forme è ovviamente vietato ai minorenni e ciò è sottolineato in tutte le pubblicità (televisive, online, su stampa ecc) ma, a differenza di quanto avviene nelle sale da gioco, il divieto in internet può essere facilmente aggirato. Questa dipendenza può avere conseguenze anche gravi di tipo economico che potrebbero innescare nei minorenni comportamenti penalmente rilevanti, finalizzati alla disponibilità di soldi.

LE PROCEDURE

Stante il divieto di ingresso ai minori di 18 anni nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, interne alle sale Bingo, nelle sale con VLT (videolottery) ecc, il titolare dell'esercizio È TENUTO a:

+ **richiedere** l'esibizione di un documento di identità per accertare la maggiore età o identificare il minorenne se la maggiore età non sia manifesta

La legge 111 del 2011 ha ribadito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita di denaro ai minori di 18 anni e, inasprendo le sanzioni per chi viola il divieto, ha previsto tra l'altro:

+ sanzioni amministrative fino a 20.000 euro / chiusura dell'esercizio fino a 30 giorni

+ revoca dell'autorizzazione o concessione per chi commette tre violazioni (anche non continuative) in tre anni

+ sospensione da uno a tre mesi dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, in caso di utilizzo di apparecchi e congegni da gioco (slot machine, VLT) nei punti vendita di scommesse

Nelle attività di contrasto ai fenomeni illeciti, di concerto con le altre Istituzioni, le Forze di polizia possono supportare le famiglie e le scuole nel rafforzare la consapevolezza di quanto sia importante costruire spazi di dialogo con i ragazzi e le ragazze.

GLI STRUMENTI

“**Gioco online: rischi e pericoli**”, progetto educativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), in collaborazione con la Polizia di Stato, che pone l'accento sul divieto per i minorenni di partecipare ai giochi con vincite di denaro, sensibilizza rispetto a rischi e pericoli di un accesso irresponsabile o improprio ai giochi online.

Linee di indirizzo del **Ministero dell'istruzione** alle scuole primarie e secondarie sulla valenza educativa del gioco responsabile per la predisposizione di iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o alla sua errata percezione.



MINORENNI SCOMPARI



Richiamo al
vademecum:
pp 15-17, 43-56

Ogni anno in Italia le Forze dell'Ordine avviano ricerche per circa 3.000 minorenni scomparsi (che nel 70% dei casi vengono rintracciati entro un anno). Si tratta prevalentemente di 3 tipologie, che coinvolgono minorenni italiani e stranieri:

- + allontanamento volontario da casa o dalla comunità a cui sono affidati – per la maggioranza ragazzi tra i 15 e i 17 anni, con problemi di disadattamento personale o gravi dissidi con la famiglia, talvolta a seguito di incontri originati su web (chat, social, ecc). I minorenni stranieri scappano dalle comunità di accoglienza spesso per ricongiungersi con familiari o conoscenti
- + sottrazione da parte di un genitore - spesso a seguito di una forte conflittualità tra i genitori in fase di separazione. È un reato. Può configurarsi come sottrazione di persona incapace - rispetto ai minorenni che, rimanendo in Italia, vengono trasferiti dal luogo di residenza senza alcuna autorizzazione o non vengono riaccompagnati presso il genitore affidatario dopo il periodo di permanenza con l'altro genitore - o come sottrazione e trattenimento di minorenni all'estero - fenomeno internazionale in continuo aumento per la crescita del numero delle coppie miste e particolarmente delicato in quanto implica (oltre alle dinamiche tipiche della crisi coniugale) anche problemi di difformità dei sistemi normativi dei Paesi coinvolti
- + perdita di traccia o sequestro – ipotesi residuale, una volta esclusi i primi due casi e la disgrazia. Il sequestro può essere semplice o a scopo di estorsione e le indagini possono durare anche molti anni

LE PROCEDURE

Obiettivo centrale, la tutela dell'incolumità del minorenne scomparso:

- + avvio immediato delle ricerche
- + tempestivo inserimento delle denunce e delle eventuali revocche di scomparsa nella Banca Dati Interforze
- + acquisizione del maggior numero possibile di dettagli su circostanze della scomparsa, caratteristiche dello scomparso (descrizione fisica, abitudini, contesto ambientale ecc)
- + tempestiva attivazione del circuito informativo interno e interforze (Uffici di polizia, Prefetti, Commissario Straordinario per le Persone Scomparse)
- + in caso di scomparsa le indagini vengono svolte dalla Forza di polizia che ha ricevuto la denuncia.

GLI STRUMENTI

Il **Commissario straordinario per le persone scomparse** è l'Autorità governativa che dal 2007 assicura il coordinamento tra le Amministrazioni dello Stato:

- + **cura** i collegamenti con i Prefetti, anche al fine del raccordo con le Forze di polizia e le strutture tecniche
- + **monitora** le attività investigative, assistenziali e sociali, analizzando le informazioni (anche internazionali) e l'applicazione delle Linee Guida per la ricerca di persone scomparse
- + **presiede** il Tavolo tecnico interforze per il monitoraggio delle persone scomparse

La **linea telefonica diretta** europea per i minori scomparsi **"116000"** (Ministero dell'Interno e SOS il Telefono Azzurro): invia alle Sale Operative delle Questure o dell'Arma dei Carabinieri, secondo criteri di prossimità, le segnalazioni di emergenza, agli Uffici Minori delle Questure le restanti segnalazioni per i conseguenti approfondimenti.

Il sistema di **"Allerta integrato"** presso la Sala Operativa del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia: si attiva su disposizione dell'Autorità giudiziaria, ove ritenuto necessario, per diffondere rapidamente su tutto il territorio nazionale un messaggio di allarme contenente informazioni per il ritrovamento di minori scomparsi per un massimo di 3 ore, coinvolgendo anche organismi di informazione/comunicazione che possono ampliare la diffusione delle ricerche.

VADEMECUM PER LE FORZE DI POLIZIA

VERSIONE TASCABILE DIGITALE

Nell'ottica della promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, anche nei contesti difficili che li portano in contatto con le Forze di polizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno hanno siglato un protocollo d'intesa il 28 gennaio 2014 per la realizzazione di iniziative congiunte indirizzate prioritariamente agli operatori delle Forze di polizia.

Nell'ambito di questa iniziativa è stato prodotto di concerto un “**Vademecum**”, in linea con la Convenzione sui diritti dell'infanzia, per l'adozione di procedure e prassi uniformi nelle situazioni che coinvolgono minorenni e nelle quali sono chiamate a intervenire le Forze di polizia.

Questa **versione tascabile** del Vademecum intende offrire a tutti gli operatori uno strumento agile e sintetico, che può essere utilizzato nell'operatività del quotidiano.

TESTI: Francesca Scorsino

PROGETTO GRAFICO: [Studio Super Santos](#)



25° ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE
SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

